



Fondazione M I C Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

2017 - 2019

PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE M.I.C.
EX D.LGS N.231 DELL'8 GIUGNO 2011 e s.m. e i.

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LATRASPARENZA

ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (e relativi provvedimenti applicativi), ed ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte dal D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016, e tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 sul Codice dei Contratti pubblici

Piano approvato dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 2 del 30/01/2017

Supera il PTPC ed il PTII approvati rispettivamente con atto n. 2 del 28.01.2016 ed atto n. 3 del 28.01.2016

INDICE

ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI UTILIZZATE	Pag.	3
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	Pag.	4
1.1 Contesto normativo di riferimento	Pag.	4
1.2 Gli enti di diritto privato in controllo pubblico quali destinatari della Legge anticorruzione e della trasparenza	Pag.	5
1.3 La Legge Anticorruzione ed il D.Lgs 231/2001	Pag.	8
1.4 Nozione di corruzione	Pag.	9
1.5 Il Processo di adozione del P.T.P.C. ed il ruolo del R.P.C.	Pag.	10
2. OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA FONDAZIONE M.I.C.	Pag.	11
2.1 La Fondazione M.I.C.: natura giuridica, e principali attività	Pag.	11
2.2 L'adeguamento della Fondazione M.I.C. alle previsioni della Legge 190/2012	Pag.	16
2.3 Destinatari	Pag.	16
3. APPROCCIO METODOLOGICO	Pag.	16
3.1 La gestione del Rischio e i principi e linee guida UNI ISO 31000:2010	Pag.	17
3.2 Analisi del contesto	Pag.	19
3.3 Mappatura dei processi	Pag.	19
3.4 Valutazione dei rischi	Pag.	20
4. I REATI RILEVANTI	Pag.	20
4.1 I reati rilevanti ai sensi del P.N.A	Pag.	20
4.2 I delitti rilevanti per la Fondazione M.I.C.	Pag.	22
5. PRINCIPALI AREE E PROCESSI A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI	Pag.	23
5.1 Area A: reclutamento e progressione del personale	Pag.	24
5.2 Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture	Pag.	25
5.3 Tabella di valutazione del rischio	Pag.	26
6. PRESIDI ESISTENTI E MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Pag.	27
6.1 Misure ulteriori	Pag.	27
6.1.1 Area A: reclutamento e progressione del personale	Pag.	27
6.1.1 Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture	Pag.	28
6.2 Misure obbligatorie	Pag.	29
6.2.1 Formazione del personale	Pag.	31
6.2.2 Rotazione del personale	Pag.	32
6.2.3 Inconferibilità per incarichi dirigenziali	Pag.	33
6.2.4 Incompatibilità per incarichi dirigenziali	Pag.	34
6.2.5 Conferimento e autorizzazione di incarichi ai dipendenti	Pag.	34
6.2.6 Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (cd. Whistleblowing)	Pag.	35
6.2.7 Codice di comportamento	Pag.	36
6.2.8 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	Pag.	37
6.2.9 Patti di integrità	Pag.	38
6.2.10 Astensione in caso di conflitti di interesse	Pag.	38
6.2.11 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Pag.	39
7. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Pag.	39
8. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Pag.	40
9. SISTEMA INFORMATIVO PER CONSENTIRE IL MONITORAGGIO DA PARTE DEI SOCI	Pag.	40

ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI UTILIZZATE

A.N.A.C Autorità Nazionale Anticorruzione

C.C. Corte dei Conti

Codice Etico Codice Etico adottato da Fondazione M.I.C. nel Modello di Organizzazione ex D.Lgs.231

D. Lgs. 231 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.

D.P.F. Dipartimento Funzione Pubblica

Modello organizzativo Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001

P.A. Pubblica Amministrazione

P.F. Piano Formazione

P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione

P.P.C Piano di Prevenzione della Corruzione

P.T.P.C. Piano Triennale Prevenzione Corruzione

PTPCT Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

P.T.T.I. Piano Triennale della Trasparenza e Integrità

R.A.P.C. Responsabile Attuazione del Piano della Prevenzione della Corruzione

R.P.C.T. Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

R.T.I. Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità

1.IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

INTRODUZIONE

In applicazione di convenzioni internazionali e di normative comunitarie il Parlamento approvò la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”. Essa introdusse nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano una specifica normativa intesa a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto della corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione.

Con deliberazione Civit n. 72 dell’11 settembre 2013, adottata ai sensi dell’art. 1, comma 2°, lettera b) della l. 190/12, venne approvato il Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2013-2015, che rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione a livello nazionale e che rivolge la sua attenzione anche agli “enti di diritto privato in controllo pubblico”, ossia gli enti nei quali le pubbliche amministrazioni hanno poteri di nomina dei componenti degli organi. Tra questi enti va annoverata la Fondazione M.I.C., di seguito denominata anche “Fondazione”.

Il Piano Nazionale Anticorruzione non solo dettava gli indirizzi di contrasto ai fenomeni corruttivi di carattere generale, ma prevedeva anche direttive specifiche per l’attuazione delle norme. La normativa venne integrata attraverso decreti attuativi, emanati nel 2013, quali:

a) il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (“*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”), che imponeva alle PP.AA., e agli enti di diritto privato da esse controllati o partecipati specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici per le attività amministrative di competenza;

b) il Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 (“*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”);

c) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 (*Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come sostituito dalla l. n. 190/2012*), il quale rielaborava i precedenti obblighi di condotta disciplinare del comparto pubblico integrandoli con diverse disposizioni in materia di contrasto alla corruzione.

Con decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n. 114/2014, e, in particolare, l’art. 19 co. 9 venivano attribuite all’A.N.AC. le funzioni in materia di prevenzione della corruzione ivi incluse quelle relative alla predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione e dei suoi aggiornamenti.

L’ANAC provvide con determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 all’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione. Successivamente provvide con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 all’approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate alla L. n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33 /2013 dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

Una integrale revisione del Codice dei Contratti pubblici era nel frattempo intervenuta a seguito del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

Con riferimento alle misure per la prevenzione della corruzione, la nuova disciplina portata dal D.Lgs 97/2016 chiarisce che il PNA è un atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

In aderenza agli obiettivi della l. 190/2012 il PNA 2016 ha inteso promuovere presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), l’adozione di misure di prevenzione della corruzione.

Misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche.

Misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall'ordinamento (adozione di atti di indirizzo, o di gestione, o compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa.

L'individuazione di tali misure spetta alle singole amministrazioni, perché solo esse sono in grado di conoscere la propria condizione organizzativa, la situazione dei propri funzionari, il contesto esterno nel quale si trovano ad operare.

Con riferimento agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs 33/2013, il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con diverse abrogazioni o integrazioni della normativa previgente.

“Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.”

A seguito delle menzionate modifiche l'ANAC si era riservata di intervenire con apposite linee guida, integrative del PNA, con le quali operare una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e vi ha provveduto con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016”. Dette linee guida perseguono l'obiettivo di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute. Tuttavia, per quanto concerne l'accesso civico generalizzato e la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato, rinvia ad ulteriori, apposite Linee guida ancora in fase di elaborazione.

1.2 GLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO QUALI DESTINATARI DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La regolamentazione in materia di “Anticorruzione” si indirizzava anzitutto verso le PP.AA. (come definite ex art. 1, comma 2°, del D.Lgs. 165/01), imponendo loro di istituire un sistema preventivo della corruzione basato su una pianificazione triennale (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, “P.T.P.C”).

L'art. 1, commi 60 e 61, della l. 190/12 prevedeva che le disposizioni in materia di anticorruzione e relativi decreti attuativi trovassero applicazione anche presso i “soggetti di diritto privato” sottoposti al controllo delle regioni e degli enti pubblici locali.

Con l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), adottato con Delibera Civit n. 72 dell'11 settembre 2013, l'ambito applicativo della normativa anticorruzione venne quindi ulteriormente ed espressamente indirizzato anche verso gli enti a forma privatistica ma a sostanza pubblicistica, tra i quali gli enti di diritto privato in controllo pubblico, .

Ai sensi del P.N.A. citato, in particolare, per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendevano le società e gli altri enti di diritto privato esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei fossero riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

L'allegato 1 “Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione” del P.N.A., al punto B.” “Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico” disponeva quanto segue:

“Al fine di realizzare un'azione di prevenzione integrata tra i diversi soggetti che svolgono funzioni e attività amministrative, anche strumentali, i modelli di organizzazione e gestione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 considerano anche il rischio di fenomeni corruttivi (par. 3.1.1 del P.N.A.) e presentano il seguente contenuto minimo:

1. individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
2. previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
3. previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
4. individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
5. previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
6. regolazione di procedure per l'aggiornamento;
7. previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
8. regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
9. introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Le misure di prevenzione considerate ed implementate attraverso i modelli in questione debbono essere coerenti con gli esiti della valutazione del rischio, prevedendo la possibilità che l'ente sia considerato responsabile per i reati commessi in qualità di agente pubblico ovvero per quelle ipotesi in cui l'agente operi come soggetto indotto o corruttore.

Laddove siano stati adottati codici di comportamento da parte di associazioni rappresentative che abbiano ricevuto una valutazione di idoneità da parte del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 3 del predetto art. 6 e dell'art. 7 del d.m. 26 giugno 2003, n. 201 gli enti sono tenuti a conformarsi a tali codici, tenendo conto comunque delle indicazioni fornite sopra.

Gli adempimenti a carico degli enti di diritto privato in controllo pubblico sono stati poi in seguito ulteriormente definiti dall'ANAC con la determina n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», e con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 «Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione».

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione delle norme su prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, il D.Lgs 97/2016 porta ad una semplificazione delle procedure per gli enti di diritto privato in controllo pubblico rispetto alla normativa precedente, e tuttavia esse non sono state ancora ben definite e sono ancora in attesa di linee guida apposite da parte dell'ANAC.

Il PNA 2016 al punto 3. **“Soggetti tenuti all'adozione di misure di prevenzione della corruzione”**

Prende in esame l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione a seguito del d.lgs. 97/2016.

Le modifiche introdotte “hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione. Questi ultimi, inoltre, sono distinti tra soggetti che adottano il PTPC e quelli che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”

In particolare il d.lgs. 97/2016 inserisce all'interno del d.lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013, contestualmente abrogato dall'art. 43.

Esso individua tre macro categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1); altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2); altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3). La macro categoria nella quale si inquadra la Fondazione M.I.C. è quest'ultima, considerata nel PNA 2016 al punto 3.3 :**Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati**

“Il legislatore – si legge nel P.N.A. - ha considerato separatamente, e con solo riferimento alla disciplina in materia di trasparenza, le società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati.

L'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, dispone infatti che alle società in partecipazione come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (schema di testo unico) e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

“Per i suddetti soggetti, invece, l'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione. In linea con l'impostazione della determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero all'attività di produzione di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l'adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 231/2001”

Nella citata delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 l'ANAC nel trattare dell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs 33/2013, con riferimento alla categorie degli enti di diritto privato in controllo pubblico “rinvia a specifiche Linee guida di modifica della Delibera ANAC n. 8/2015”. Tuttavia, “al fine di consentire da subito l'adeguamento da parte di detti soggetti alla disciplina sulla trasparenza...precisa che il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie ed enti, e non alla peculiarità di ogni singolo ente”.

Nelle condizioni attuali, ed in attesa delle Linee guida in corso di elaborazione da parte dell'ANAC che consentano una generale semplificazione formale dell'intera procedura, si reputa opportuno apportare al precedente Piano per la prevenzione della corruzione, parte integrante del MOG, le modifiche da ritenersi “compatibili” con lo spirito e la lettera della legge, inserendovi anche il Programma per la trasparenza.

A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l'art. 6 del D.Lgs 97/2016, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

1.3 LA LEGGE ANTICORRUZIONE ED IL D.LGS 231/2001

La delibera ANAC n.8/2015 (2.1.1) evidenzia che “... le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di

organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001.” La delibera precisa che a tale riguardo “...le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. Depone in tal senso il tenore letterale dell’art. 1 del d.lgs. n. 231/2001 che dispone espressamente che le sue disposizioni non si applicano solo «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».

Rimarcando le interazioni e le differenze fra le normative citate, la Determina 8/2015 rileva che “...l’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne. La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell’Autorità, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall’art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull’attuazione dello stesso.

Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.”

Questo concetto viene ribadito anche nel PNA 2016 (3.2), ma *sull’argomento già il Piano Nazionale Anticorruzione precedente, al Paragrafo “3.1.1 I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C. - e i modelli di organizzazione e gestione del d.lgs. n. 231 del 2001”, disponeva “Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze, qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di Prevenzione della Corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico,*

di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione. L'amministrazione che esercita la vigilanza verifica l'avvenuta introduzione dei modelli da parte dell'ente pubblico economico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. L'amministrazione e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell'amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico”.

Sebbene i due modelli organizzativi (231 e 190) abbiano entrambi lo scopo di prevenire, attraverso l'identificazione dei rischi e la previsione di adeguati presidi e strumenti di controllo, la commissione di illeciti, presentano differenze di impostazione rilevanti, delle quali occorre tener conto nelle fasi di integrazione operativa:

a) “La regolamentazione ex D.Lgs. 231/01 introduce infatti un sistema preventivo, regolatorio e sanzionatorio per gli illeciti commessi nell'interesse dell'ente, avendo riguardo in primo luogo alle situazioni di *corruzione attiva*, laddove il sistema anticorruzione di cui alla l. 190/12 intende prevenire la commissione di illeciti a danno dell'ente, orientando dunque l'asse di indagine e verifica sul profilo prevalente della *corruzione passiva* commessa – nell'ampia nozione stabilita - nell'esercizio di funzioni o servizi pubblici.”

b) “La l. 190/12 reca un catalogo diverso di reati rispetto a quelli valevoli nel regime disciplinare del D. Lgs. 231/01, a differenza del Modello 231, ed integra l'ampia nozione di “corruzione” ivi stabilita, elevando a condotte illecite presupposte anche quelle erariali e disciplinari nelle quali l'esercizio della condotta pubblica non sia conforme all'interesse pubblico sottostante, o sia comunque viziato per effetto di condizionamenti *ab externo*.”

c) “La Legge Anticorruzione prevede che il soggetto all'interno dell'ente deputato all'adozione del P.T.P.C. delle PP.AA. sia l'organo di indirizzo politico. Sul punto la *Delibera C.I.V.I.T. (ex A.N.A.C) n. 15/2013* ha chiarito che per le società a partecipazione pubblica l'adozione del P.P.C. spetta al Consiglio di Amministrazione.”

(d) “La Legge Anticorruzione prescrive la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione, organo necessariamente monocratico, mentre il D.Lgs. 231/2001 prevede la nomina di un Organismo di Vigilanza (O.d.V), che può essere sia monocratico che collegiale.”

1.4 NOZIONE DI CORRUZIONE

Al punto 2.1 “Definizione di corruzione”, il P.N.A. 2013 precisa “...il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La determinazione 12/2015 dell'ANAC “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” conferma la definizione contenuta nel PNA “...non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre,

cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.”

1.5 PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC: I SOGGETTI INTERNI. GLI ORGANI DI INDIRIZZO - IL RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE I RAPPORTI CON GLI UFFICI ED IL COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI

Gli Organi di indirizzo dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione: a) nominano il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, b) definiscono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, c) adottano il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Come rileva il P.N.A. 2016 (5.2) “la figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. D'ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Si precisa sin da ora che in attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza. Altro elemento di novità è quello della interazione fra RPCT e organismi indipendenti di valutazione.”

A questa figura sono attribuiti i seguenti compiti:

1. elaborazione della proposta del Piano di Prevenzione della Corruzione, che deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione;
2. definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti esposti al rischio di corruzione;
3. verifica dell'efficace attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e proposta di modifica dello stesso in caso di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione dell'Ente;
4. verifica dell'idoneità delle modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie al fine di impedire la commissione dei reati;
5. verifica del rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.lgs 39/2013;
6. contestazione delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
7. segnalazione dei casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013, a seconda dei casi, all'ANAC, al Garante della concorrenza del mercato, ed alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative :

8. elaborazione della relazione annuale sull'attività svolta e relativa pubblicazione; confluendo nella stessa persona i ruoli di **Responsabile della prevenzione della corruzione** e **Responsabile della Trasparenza** gli sono attribuiti altresì i compiti di :

- redazione e aggiornamento della programmazione per la Trasparenza;
- monitoraggio sull'adempimento degli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi compresi obblighi di pubblicazione dei dati indicati all'art. 1, commi da 15 a 33, della

Legge n. 190/12 e di quelli iprevisti dal D.lgs. n. 33/13, secondo le specifiche contenute in quest'ultimo e limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea

- segnalazione del mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione;
- verifica della regolare attuazione dell'accesso civico

I rapporti con gli uffici ed il coinvolgimento dei dipendenti sono fondamentali sia per la predisposizione del Piano, sia della sua attuazione, sia delle eventuali integrazioni che nel tempo possono rendersi necessarie. Tutti i soggetti coinvolti hanno obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Il presente Piano, quale parte integrante e sostanziale del Modello organizzativo adottato dalla Fondazione M.I.C. ai sensi del D.Lgs 231/2001 costituisce un documento programmatico della Fondazione stessa, nel quale confluiscono le strategie e le metodologie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, che il Responsabile per l'Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione ha elaborato congiuntamente agli altri soggetti coinvolti nella predisposizione del Piano medesimo.

All'interno del presente Piano di Prevenzione della Corruzione sono inseriti i contenuti obbligatori previsti dal P.N.A. e dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, nonché le ulteriori misure che si rendono necessarie al fine della riduzione del rischio di corruzione.

Costituisce parte integrante del presente Piano di Prevenzione della Corruzione la programmazione per la Trasparenza (vedi Paragrafo 10 del presente Piano).

Il Piano di Prevenzione della Corruzione, una volta adottato, viene trasmesso a tutti i soci della Fondazione M.I.C. – Museo internazionale delle Ceramiche in Faenza – Onlus, ed è pubblicato sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

2. OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA FONDAZIONE M.I.C.

2.1 LA FONDAZIONE M.I.C. – MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE IN FAENZA – ONLUS: NATURA GIURIDICA, E PRINCIPALI ATTIVITÀ

La Fondazione M.I.C. - Museo internazionale delle ceramiche in Faenza - Onlus (Cod.Fisc. 90020390390; P.IVA 02067320396) è una Fondazione (di partecipazione) Onlus costituita il 31 luglio 2001, ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche, istituito presso l'Ufficio territoriale del Governo di Ravenna, in data 9.05.2002 n.6.

Lo Statuto, approvato il 31 luglio 2001, è stato modificato in seguito per ottemperare agli obblighi della normativa succedutasi nel tempo; l'ultima modifica venne approvata dall'Assemblea in data 13 dicembre 2016.

Organi statutari

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea, costituita dai soci fondatori
- b) il Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri non superiore a 5, compreso Presidente
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo, costituito da un solo membro effettivo, nominato per quattro anni dall'Assemblea

Missione e identità dell'Ente

1. le finalità istituzionali

Come si evince dall'art.2 dello Statuto, la Fondazione M.I.C., nell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità generale e di solidarietà sociale, si propone di provvedere:

- alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico dell'arte ceramica, in ambito nazionale ed internazionale;

- alla gestione in concessione del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza;
- alla intrapresa e sviluppo di ogni attività collaterale utile per la valorizzazione del patrimonio storico - artistico suddetto, compresa l'organizzazione di iniziative divulgative e formative accessorie nell'ambito museale, di ricerca e restauro in ambito ceramico, di divulgazione attraverso opportune attività editoriali;
- allo sviluppo delle attività di promozione della cultura e dell'arte, anche di intesa con le partnership pubbliche e private;
- a promuovere l'interesse del mondo economico privato anche attraverso specifiche iniziative culturali, museali ed espositive;
- a ricercare risorse da destinare ad acquisizioni dirette ad accrescere e ad arricchire le collezioni, in una concezione dinamica del Museo, anche in funzione di un incremento patrimoniale;
- a valorizzare le sinergie tra tradizione storica della ceramica faentina e potenzialità produttive attuali.

Nell'attività della gestione del M.I.C. e dei servizi collaterali la Fondazione ha fatto propria la definizione che l'ICOM (International Council of Museums) nel corso dell'Assemblea generale svoltasi a Barcellona nel 2001 ha formulato per il Museo: "istituzione permanente non a scopo di lucro al servizio della società e del suo sviluppo, e aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, ricerca, comunica, e mostra, a scopo di studio, educazione e godimento, testimonianze materiali dei popoli e del loro ambiente". Una conferma sulla coerenza del perseguimento della missione menzionata può considerarsi l'inserimento del M.I.C. nel novero dei "monumenti UNESCO testimoni di una cultura di pace", quale "espressione dell'arte ceramica nel mondo", con la motivazione che segue:

"Visti i profondi valori che il MIC testimonia non solo sul piano artistico ma come via privilegiata per favorire l'incontro e il dialogo fra le civiltà del mondo, abbiamo preso atto che il Museo costituisce un punto di riferimento per la ceramica antica, moderna e contemporanea, nazionale ed internazionale. Questo sia per la presenza delle preziose opere ceramiche in esso contenute sia per la eccezionale documentazione custodita nella sua biblioteca. Abbiamo anche valutato l'importanza dell'incontro di studiosi e artisti di tutto il mondo che annualmente si danno appuntamento al MIC di Faenza per scambiare, approfondire conoscenze tecniche e culturali. È di grande significato che studiosi e visitatori siano accolti dalla meravigliosa colomba della pace che con il suo volo rappresenta anche una continuità per il futuro. Il nostro riconoscimento va dunque al MIC di Faenza espressione dell'arte ceramica nel Mondo, che risponde alle idealità a cui il programma si ispira, il significato del dialogo e dell'incontro per costruire la pace".

2. **il sistema di valori e principi che qualifica le finalità**, e, unitamente a queste, orienta le scelte strategiche ed i comportamenti operativi dei membri dell'ente;

Il Codice etico che la Fondazione si è data, anche nell'ambito e nel rispetto delle previsioni normative indicate nel decreto legislativo 231/2001, individua i valori essenziali del modo di operare degli amministratori e della struttura organizzativa nello svolgimento dell'attività istituzionale, e indica i principi guida ai quali debbono ispirarsi i comportamenti dei vertici (Presidenza e Consiglio di Amministrazione) dei dipendenti, collaboratori, fornitori nei rapporti interni e verso le pubbliche autorità.

3. **le principali tipologie di attività** attraverso le quali l'Ente intende perseguire le finalità istituzionali, coerentemente con il sistema di valori e principi

La **gestione del Museo Internazionale delle Ceramiche** comprende tutte le funzioni ed attività tradizionalmente proprie del Museo, quali le attività:

- di documentazione, di ricerca, di conservazione e di esposizione delle raccolte e collezioni in possesso del Museo;
- di restauro dei beni ceramici di proprietà del Museo;
- di approfondimento, di sperimentazione e di didattica delle tecniche ceramiche;
- documentaria, attraverso il completamento della fototeca, dell'archivio fotografico e dei sistemi di catalogazione;
- di valorizzazione del patrimonio culturale e storico dell'arte ceramica faentina, in ambito nazionale ed internazionale, anche attraverso ogni attività collaterale ritenuta utile, compresa quella

- editoriale;
- di gestione e apertura al pubblico della biblioteca specializzata;
- di gestione del laboratorio di restauro con attività interna;
- di gestione della sezione didattica del Laboratorio "Giocare con l'Arte" e di organizzazione della didattica museale;
- di gestione e implementazione dell'archivio fotografico e della fototeca della ceramica;
- di collaborazione negli scavi archeologici con la Soprintendenza competente per territorio;
- di pubblicazione della rivista "Faenza" e della editoria specialistica;
- di realizzare biennialmente il Concorso Internazionale della Ceramica d'Arte Contemporanea "Premio Faenza".

La **gestione della Scuola di Disegno T. Minardi** comprende tutte le funzioni ed attività tradizionalmente proprie della Scuola quale centro di educazione all'immagine e di formazione artistica e professionale.

Fra le funzioni ed attività della Scuola di Disegno sono comprese quelle:

- di realizzare corsi di istruzione nelle discipline connesse al disegno, alle arti figurative e applicate;
- di promuovere lo sviluppo della formazione culturale attraverso l'avviamento all'educazione estetica ed artistica;
- di svolgere la formazione al disegno e alle sue applicazioni, anche con l'obiettivo di sviluppare specifiche abilità professionali;
- di favorire iniziative tese a incentivare l'attività didattica nel settore delle arti visive, anche proponendo attività per la formazione e aggiornamento degli insegnanti.

L'esplicitazione della missione consente altresì di evidenziare ulteriori elementi che orientano la gestione aziendale e consentono di comprendere le decisioni che interessano:

a) i soggetti primariamente interessati alla gestione ed ai risultati conseguiti dall'ente (stakeholder);

i principali "portatori di interesse" (stakeholder) sono tutti coloro che sono coinvolti nell'attività della Fondazione, e quindi sia coloro che operano al suo interno (membri della compagine sociale, amministratori, dipendenti e collaboratori), sia al complesso tessuto di individui e organizzazioni (studiosi, ricercatori, enti pubblici e privati, associazioni di volontariato, etc.) che condividono, sostengono e favoriscono la missione, i valori e i principi della Fondazione M.I.C.

b) l'ambito territoriale di riferimento;

fin dal suo nascere, nel 1908, l'Ente morale Museo internazionale delle ceramiche, pur radicato in Faenza, non pose confini all'ambito delle proprie attività; ne è riprova l'ampia rete di collaboratori e di sostenitori di varie nazioni e dal mondo intero che si venne a creare sin dai primi decenni, e che contribuì alla costituzione delle raccolte ceramiche, librerie e documentali;

le caratteristiche distintive dell'Ente, rispetto ad altri soggetti che svolgono attività analoghe: la Fondazione M.I.C. continua la tradizione che vuole il M.I.C (ed i servizi che ne fanno parte, come la biblioteca specialistica e la Fototeca della ceramica) come centro internazionale di documentazione e studio sulla ceramica;

c) la compagine sociale (consistenza e composizione):

d)

SOCI DELLA FONDAZIONE

(situazione aggiornata all'ultima variazione intervenuta il 16.12.2014)

RAGIONE SOCIALE	QUOTA IN EURO	% PARTEC.
COMUNE DI FAENZA	516.456,90	45,98%
PROVINCIA DI RAVENNA	129.114,21	11,49%
CAMERA DI COMMERCIO	103.291,37	9,20%
BANCA DI ROMAGNA	12.911,42	1,15%
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE E CASSA DI RISPARMIO DI FAENZA	51.645,69	4,60%
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	51.645,69	4,60%
CNA - RAVENNA	12.911,42	1,15%



CONFARTIGIANATO - RAVENNA	12.911,42	1,15%
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE ED IMOLESE	12.911,42	1,15%
CONFINDUSTRIA CERAMICA - SASSUOLO	12.911,42	1,15%
SACMI SOC. COOP.- IMOLA	12.911,42	1,15%
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	51.645,69	4,60%
FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLI'	12.911,42	1,15%
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI	12.911,42	1,15%
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA	12.911,42	1,15%
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CESENA	12.911,42	1,15%
COMETHA SOC. COOP. P.A. - RAVENNA	12.911,42	1,15%
GIMO IMMOBILIARE – FAENZA	12.911,42	1,15%
DIEMME S.P.A. – LUGO	12.911,42	1,15%
G.V.M. GRUPPO VILLA MARIA – LUGO	12.911,42	1,15%
COOPERATIVA CULTURA E RICREAZIONE – FAENZA	12.911,42	1,15%
ZEROCENTO SOC. COOP - FAENZA	12.911,42	1,15%
IN CAMMINO SOC. COOP - FAENZA	12.911,42	1,15%
TOTALE	1.123.293,69	100 %

e) **il sistema di governo e controllo**, (articolazione, responsabilità, composizione degli organi statutari, regole che ne determinano il funzionamento)

Sono organi della Fondazione:

- ◆ l'Assemblea
- ◆ il Consiglio di Amministrazione
- ◆ il Presidente
- ◆ l'Organo di controllo

L'Assemblea è costituita dai fondatori ed ha i seguenti compiti:

- stabilisce il numero dei componenti del C. d. A.;
- nomina e revoca i componenti del C. d. A. ferme restando le riserve previste dallo statuto;
- attribuisce la qualità di Fondatore a terzi successivamente alla costituzione della fondazione, nei termini delle previsioni dello Statuto;
- approva le modifiche statutarie su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- approva i Bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime pareri su ogni argomento sottoposto al Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, indicandone i motivi;
- nomina e revoca i componenti del collegio dei Revisori;
- stabilisce le indennità degli Amministratori e del collegio dei revisori.

Il Consiglio di Amministrazione:

- predisporre il Bilancio preventivo e consuntivo, e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione;
- propone le modifiche statutarie all'Assemblea;
- approva, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;
- ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;
- può nominare il Vice Presidente tra i suoi componenti;
- provvede all'organizzazione del personale e degli uffici, disciplinando la relativa documentazione;
- in applicazione e nel rispetto dei contratti collettivi di categoria, disciplina le relazioni sindacali;
- nomina il Comitato scientifico.

Il Presidente viene nominato dal Sindaco del Comune di Faenza che ne ha altresì il potere di revoca.

- ha la rappresentanza legale della Fondazione
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

L'Organo di controllo (costituito da un solo membro effettivo)

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre la revisione legale dei conti, con le modalità previste dalla legge; allega una propria relazione al progetto di bilancio di esercizio, nella quale riferisce all'Assemblea sui risultati di esercizio e sulla tenuta della contabilità, e formula osservazioni e proposte sulla sua approvazione.

f) **le risorse umane** al 31/12/16 (consistenza e composizione in relazione alle diverse tipologie (personale retribuito, volontari, giovani in servizio civile, etc.)

Dipendenti comunali in distacco presso la Fondazione (retribuiti dal Comune): 12

Dipendenti della Fondazione: 11 (a tempo indeterminato)

Dipendenti regionali in comando (retribuito dalla Regione Emilia Romagna): nessuno

Borsisti/Co.co.co: 1

Volontari per l'assistenza al pubblico, a seguito convenzione con l'Associazione AUSER: da 4 a 12 per giorno a seconda dei giorni della settimana e dei periodi (invernale o estivo)

Volontari dell'Associazione Amici della ceramica e del Museo internazionale, in affiancamento ad eventi di promozione culturale; l'Associazione interviene anche a sostegno di iniziative culturali e di miglioramento dei servizi al pubblico.

Attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione

La descrizione delle attività volte a perseguire in via diretta la missione viene articolata in due "macro aree d'intervento", intendendosi con questo termine un insieme di attività istituzionali aggregate sulla base di criteri di rilevanza rispetto alla missione dell'ente e di comprensione da parte degli stakeholder interessati ai risultati sociali raggiunti.

1. Gestione in concessione del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza: attività di tutela e valorizzazione del suo patrimonio culturale, e gestione dei servizi al pubblico. Gestione della Scuola di disegno Tommaso Minardi;

❖ bisogni rispetto ai quali l'ente è intervenuto e soggetti destinatari

La Fondazione M.I.C. ed il Comune di Faenza hanno rinnovato nel 2012 il contratto di gestione del Museo internazionale delle Ceramiche e dei servizi correlati, nonché della Scuola di disegno Tommaso Minardi, con scadenza al 30.06.2017.

La Fondazione ha accettato di adempiere in tal modo agli obblighi di tutela (conservazione e catalogazione), valorizzazione e disponibilità al pubblico godimento che la normativa sui beni culturali pone a carico dei proprietari del patrimonio culturale tutelato (nella fattispecie il Comune di Faenza per le raccolte ceramiche e librerie, e lo Stato per il patrimonio archeologico conservato), e di erogare i servizi al pubblico costituenti una offerta oramai consolidata ed organizzata in modo qualificato, quale è quella della fruizione delle raccolte ceramiche esposte in allestimento permanente, della biblioteca specialistica, della fototeca della ceramica, la fruizione di corsi didattici sulla ceramica per scuole di ogni ordine e grado e per adulti, dei servizi di restauro di opere in ceramica. A questa offerta di servizi rivolta ad un pubblico internazionale, si accosta un servizio, quello dei corsi erogati presso la Scuola di Disegno (alcuni di essi sulla ceramica, sulla fotografia, sulla serigrafia, etc.) rivolti ai residenti in città o nei dintorni.

Con gli obblighi contrattuali assunti la Fondazione da una parte adempie agli obblighi menzionati, posti a carico del Comune di Faenza, dall'altra soddisfa i bisogni di utenti in ambito locale, nazionale ed internazionale. Per il dettaglio dell'offerta si fa riferimento al Regolamento e alla Carta dei

Servizi, modificata con ulteriori integrazioni con atto del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 19.09.2012.

2. Realizzazione di attività di promozione della cultura e dell'arte, anche di intesa con partnership pubbliche e private, e in particolare dell'arte ceramica, in ambito nazionale ed internazionale.

Le attività menzionate vengono descritte in dettaglio nel resoconto generale annuale delle attività realizzate dai vari servizi del MIC, visibile per le varie annualità sul sito web della Fondazione M.I.C..

2.2 L'ADEGUAMENTO DELLA FONDAZIONE M.I.C. ALLE PREVISIONI DELLA LEGGE 190/2012

In ottemperanza agli adempimenti previsti dalla l. 190/12, modificato dal D.Lgs 97/2016 e dai P.N.A., la Fondazione M.I.C. ha provveduto all'aggiornamento del Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001, compreso il Codice etico, all'adozione del PTPC 2017-2019, integrato con la programmazione per la Trasparenza.

2.3 DESTINATARI

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione si rivolge a tutti i soggetti ("i Destinatari") come di seguito individuati:

- Consiglio di Amministrazione, Presidente, Organo di controllo;
- tutti coloro che intrattengono con la Fondazione M.I.C. un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti personale in organico in comando e/o in distacco);
- tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente instaurano a qualsiasi titolo rapporti o collaborazioni con la Fondazione M.I.C.;

Per i soggetti che operano su mandato o per conto della Fondazione M.I.C. i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Codice Etico.

3 APPROCCIO METODOLOGICO

Il presente "Piano di Prevenzione della Corruzione" ha come obiettivo quello di proteggere, attraverso un adeguato sistema di controllo interno la Fondazione M.I.C. da condotte corruttive che non implicino l'interesse o il vantaggio della Società stessa.

Esso è stato adottato dall'Organo di Indirizzo politico (art. 1, comma 8, Legge n. 190/12) e quindi dal Consiglio di Amministrazione in data **30 Gennaio 2017**.

La redazione del presente Piano di Prevenzione della Corruzione è stata ispirata dai principi contenuti nelle Linee Guida Uni Iso 31000: 2010 e trovano fondamento sull'identificazione dei rischi di commissione dei reati di corruzione (risk assessment) e sulla successiva implementazione del sistema di controllo interno (presidi e protocolli di prevenzione).

Si è trattato di un'integrazione del Modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001 adottato dalla Fondazione M.I.C., condotta analizzando i seguenti elementi:

_ **Le normative** generali e specifiche in essere, che regolamentano la struttura delle Fondazioni di partecipazione e l'attività costituente l'oggetto sociale;

_ **Sistema organizzativo della Fondazione:** la definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica, dell'esistenza della contrapposizione di funzioni, della corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità previste nello organigramma della Fondazione M.I.C.;

_ **Protocolli di controllo:** ossia le procedure formalizzate (anche ai sensi del Modelli organizzativo adottato che regolamentano le attività svolte dalla struttura nelle aree a rischio;

_ **Sistema autorizzativo:** ossia i poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte, le procure rilasciate e le deleghe gestionali interne, alla luce dell'organigramma aziendale;

_ **Sistema di controllo di gestione della Fondazione M.I.C.:** ossia i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;

_ **Principi etici formalizzati:** ossia i principi contenuti nel Codice Etico della Fondazione M.I.C.;

_ **Sistema disciplinare:** ossia il sistema diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della Fondazione, sia da parte del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di Controllo e dei collaboratori esterni;

_ **Comunicazione al personale e sua formazione:** ossia le forme di comunicazione e formazione del personale.

In conformità con quanto specificato nell'Allegato 1, Paragrafo B2, del P.N.A. 2013, integrato dalla Determinazione n. 12/2015 dell'ANAC, si è provveduto ad inserire nel presente Piano:

- l'analisi del contesto esterno ed interno
- la mappatura delle Aree di Rischio comuni ed obbligatorie ai sensi dell'Allegato 2 del P.N.A 2013, sulla base delle caratteristiche della Fondazione M.I.C. e degli esiti dell'avvenuta analisi delle aree aziendali ed individuazione di quelle a maggior rischio di Corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Fondazione M.I.C.;
- le misure di trattamento del rischio ritenute necessarie per prevenire il rischio di fenomeni corruttivi.

3.1 LA GESTIONE DEL RISCHIO E I PRINCIPI E LINEE GUIDA UNI ISO 31000:2010

Nel PNA 2016, al punto 6 (Gestione del rischio di corruzione) si legge "Partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi. Sono indicazioni centrali per la corretta progettazione di misure di prevenzione contestualizzate rispetto all'ente di riferimento.

In particolare l'Autorità ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione della corruzione che devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario che siano individuati i soggetti attuatori, le modalità di attuazione di monitoraggio e i relativi termini"

Si premette che per "rischio", ai sensi dell'Allegato 1 al P.N.A. 2013 .1.1.1) "...si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento" intendendosi per evento "...il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente".

I principi fondamentali adottati nel processo di gestione del rischio, conformemente a quanto previsto nel P.N.A., sono stati desunti dai Principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management". Tali principi, così come riportati nell' Allegato n. 6 del P.N.A.2013, sono di seguito elencati:

a. **La gestione del rischio crea e protegge il valore.**

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security2, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.

b. **La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.**

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte

integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

c. La gestione del rischio è parte del processo decisionale.

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d. La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

e. La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

f. La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione, quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

g. La gestione del rischio è "su misura".

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.

h. La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.

Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

i. La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento inoltre permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j. La gestione del rischio è dinamica.

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono.

k. La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione

Il processo di gestione del rischio è stato attuato con la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento di vari ruoli all'interno della Fondazione, ed è stato articolato nelle seguenti fasi:

- analisi del contesto (esterno ed interno)
- mappatura dei processi attuati;
- valutazione dei rischi per ciascun processo;
- trattamento del rischio

3.2 ANALISI DEL CONTESTO

CONTESTO ESTERNO

I dati sull'analisi del contesto esterno sono riferibili alle caratteristiche ambientali nelle quali la Fondazione M.I.C. opera, con riferimento pertanto sia alle variabili culturali, sociali, economiche del territorio (incluse le variabili di natura criminologica) sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori ed i rappresentanti di interessi esterni. Non sono mai stati riscontrati nel tempo, rischi di natura corruttiva. Analizzando le relazioni semestrali della D.I.A. inoltrate negli ultimi anni al Parlamento, si riscontrano essere stati denunciati sul territorio regionale reati di vario genere, anche in forma associativa (sia endogena che allogena), contro il patrimonio (furti, truffe e falsificazioni), o contro le persone (tratta di esseri umani finalizzata alla prostituzione), contro la salute (produzione, traffico e

spaccio di stupefacenti); così come sono stati denunciati reati di riciclaggio di denaro di sospetta provenienza mafiosa. Non si riscontrano tuttavia sul territorio casi di corruzione tentata o attuata verso la gestione di strutture culturali o museali.

CONTESTO INTERNO

Gli aspetti della organizzazione e della gestione operativa della Fondazione M.I.C. si ritiene siano tali da rendere la struttura difficilmente permeabile al rischio corruzione. Gli elementi sul sistema delle responsabilità ed il livello di complessità dell'amministrazione sono stati esposti sopra al punto 2.1, al Modello organizzativo adottato ai sensi del D,Lgs 231/2001 ed al codice etico che ne fa parte (organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità, politiche, obiettivi, strategie, risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne)

3.3 MAPPATURA DEI PROCESSI

La nozione di processo contenuta nel P.N.A. 2013 è più ampia di quella di procedimento amministrativo. Quest'ultimo consiste in una sequenza di atti amministrativi che portano all'emanazione di un atto finale, e che nel loro complesso tendono al conseguimento di un interesse pubblico.

Ai sensi dell'All. 1 al P.N.A. (B 1.2.1) invece, *“per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica”*. Questo concetto viene ribadito anche nella Deliberazione ANAC n. 12/2015 nella trattazione della mappatura dei processi :” il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo. Quest'ultimo caratterizza lo svolgimento della gran parte delle attività delle pubbliche amministrazioni, fermo restando che non tutta l'attività di una pubblica amministrazione come pure di enti di diritto privato cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione è riconducibile a procedimenti amministrativi. Il concetto di processo è più ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo ed è stato individuato nel PNA tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio. In ogni caso i due concetti non sono tra loro incompatibili: la rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per l'identificazione dei processi organizzativi.”.

La mappatura dei processi è stata svolta dalla Fondazione M.I.C. tenendo conto delle aree denominate “aree generali” dalla richiamata Deliberazione ANAC n. 12/2015, comprendenti sia le quattro aree di rischio c.d. "comuni e obbligatorie", individuate dall'At.1 co. 16 della legge anticorruzione e dal P.N.A., sia quelle individuate dalla citata Delibera ANAC 12/2015 al punto 6.3 b) .

Tali aree di rischio sono, in particolare:

- acquisizione e progressione del personale;
- affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

L'attività di mappatura è consistita nell'individuazione dei soli processi nell'ambito dei quali possono concretizzarsi rischio di corruzione e dei principali soggetti coinvolti in ciascun processo.

3.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione si articola nelle seguenti fasi:

1. Identificazione dei rischi;
2. Analisi dei rischi;

3. Ponderazione dei rischi.

All'esito delle suddette attività, la Fondazione M.I.C. ha inserito all'interno della mappatura le potenziali condotte corruttive previste dalla Legge 190 del 2012 e dal P.N.A. ricollegabili a ciascun processo.

4. I REATI RILEVANTI

Il Piano Nazionale Anticorruzione delinea i reati rilevanti nell'ambito della strategia di prevenzione della corruzione, quali:

- 1). l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale;
- 2). le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di *tentativo*.

4. I REATI RILEVANTI

4.1 I REATI RILEVANTI AI SENSI DEL P.N.A.

I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

Ai sensi del P.N.A., assumono rilevanza i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale (artt. 314- 335 bis c.p.), ossia:

- Peculato (art. 314);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 – bis);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 – ter);
- Concussione (art. 317);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater);
- Istigazione alla corruzione (art. 322);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 – bis);
- Abuso di ufficio (art. 323);
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325);
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326);
- Rifiuto di atti d'ufficio (art. 328);
- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329);
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331);
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334);
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335).

“Il “bene giuridico” tutelato nei reati in esame è da rinvenire nell'interesse della Pubblica Amministrazione all'imparzialità, correttezza e probità dei funzionari pubblici, ed in particolare, che gli atti di ufficio non siano oggetto di mercimonio o di compravendita privata.

L'attività amministrativa trova, infatti, un preciso referente di rango costituzionale nell'art. 97 comma 1 della Cost. che per essa fissa i parametri del Buon andamento e dell'Imparzialità della Pubblica Amministrazione.

L'art. 97 infatti, espressamente dispone *“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei*

funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

Buon andamento significa svolgimento corretto e regolare dell'attività amministrativa da intendersi come capacità di perseguire i fini che le vengono assegnati dalla Legge.

Imparzialità significa che la P.A. nell'adempimento dei propri compiti deve procedere ad una comparazione esclusivamente oggettiva degli interessi contrapposti senza operare arbitrarie discriminazioni.”

Nozione di pubblico ufficiale

“La nozione di Pubblico Ufficiale si ricava espressamente dall'art. 357 del codice penale che recita espressamente: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa⁴. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Lo status di pubblico ufficiale era tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica, come può esserlo ad esempio un impiegato statale.

Come ribadito diverse volte dalla Corte suprema di Cassazione, un rapporto di subordinazione o di dipendenza con un ente pubblico non è necessariamente il presupposto per l'attribuzione dello status di pubblico ufficiale. Infatti, è da considerarsi pubblico ufficiale anche chi: *“concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche”*

Dopo la legge 26 aprile 1990 n. 86, ormai la qualifica viene attribuita sulla base della funzione ricoperta, come peraltro confermato dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, secondo cui: *“È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione”*

La Cassazione ha, quindi, ribadito che la qualifica vada riconosciuta anche a chi, pur se privato cittadino, possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro ma occorre sempre verificare se l'attività è disciplinata da norme di diritto pubblico affermando che *“la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati”*

Alla luce di quanto sopra sono da considerarsi pubblici ufficiali, coloro che:

a. concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione

b. sono muniti di poteri:

- _ decisionali;
- _ di certificazione;
- _ di attestazione;
- _ di coazione⁵
- _ di collaborazione, anche saltuaria⁶

I pubblici ufficiali sono soggetti a una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro status. Essi soltanto possono pertanto rendersi colpevoli di alcuni delitti tipici contro la pubblica amministrazione (cd. Reati propri) quali:

- _ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- _ Concussione (art. 317 c.p.);
- _ Corruzione Propria (art. 319 c.p.);
- _ Impropria (art. 318 c.p.);
- _ Induzione indebita (art. 319-quater c.p.);
- _ Peculato (art. 314 c.p.);
- _ Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.).
- _ Rifiuto e omissione d'atti d'ufficio (art. 328 c.p.).”

Nozione di incaricato di pubblico servizio

“La nozione di “Incaricato di pubblico servizio”, è prevista nell’art. 358 c.p. che dispone *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Dal dettato della norma emerge che il pubblico servizio, pertanto, è assoggettato alla medesima disciplina inerente la funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) ma richiedendo un’attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, infatti, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni “intellettuali” in senso lato.

In seguito alla novella apportata dalle leggi n. 86/90 e n. 181/92 all’art. 358 c.p., analogamente a quanto avvenuto per i **pubblici ufficiali** (art. 357 c.p.), anche la qualifica dell’incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al **ruolo formale ricoperto dal soggetto all’interno della pubblica amministrazione**, rilevando bensì la natura pubblicistica dell’attività svolta in concreto dallo stesso.”

Sia per i pubblici ufficiali che per gli incaricati di pubblico servizio è vigente l’obbligo di legge previsto dall’art. 331 c.p. **“Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio”**.

Tale articolo prevede infatti che *“Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero”*.

4.2 I DELITTI RILEVANTI PER LA FONDAZIONE M.I.C.

La maggior parte dei reati contro la Pubblica Amministrazione sopra citati e previsti nel Libro II, Titolo II, Capo I “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (art. 314- 335 bis c.p.)” espressamente richiamati dal P.N.A. 2013 è applicabile ai destinatari del Presente Piano di Prevenzione della Corruzione solo quando i medesimi rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio, come sopra definiti.

Nel Modello organizzativo adottato dalla Fondazione MIC ai sensi del D.Lgs 231 fra i reati i contro la Pubblica Amministrazione che possono essere rilevanti per la Fondazione stessa vengono annoverati quelli previsti dagli artt. 316, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 320, 321, 322 bis del Codice penale, unitamente alle aree di rischio coinvolte ed alle procedure approvate, comprendenti un protocollo generale e tre protocolli specifici.

Come sopra evidenziato, “...nel P.N.A. rilevano altresì le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di *tentativo*.” Nel P.N.A. si afferma infatti *“il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”*.

“Il P.N.A. con la presente definizione intende quindi precisare che la nozione di corruzione non si estende solo ai comportamenti che vanno ad integrare delle fattispecie di rilevanza penale bensì a qualsiasi comportamento che possa integrare cattivo funzionamento della P.A e che non necessariamente costituisce presupposto di un reato penale (ma anche solo disciplinare o erariale).

Il soggetto pubblico preposto al perseguimento di un certo interesse pubblico deve agire quindi non solo osservando i contenuti ed i confini stabiliti dalla legge ma operare altresì nel modo ritenuto come migliore possibile alla stregua dei criteri di adeguatezza, convenienza e opportunità.

Una fondamentale distinzione dell'azione amministrativa è quella che separa l'attività discrezionale da quella vincolata; quest'ultima trova tutti gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, già prefigurati rigidamente dalla legge, di modo che l'autorità amministrativa è chiamata a svolgere solo una semplice verifica tra quanto ipotizzato dalla legge e quanto presente nella realtà, sicché il modo di procedere è quasi meccanico ed ha un esito certo.

Diversamente, quando la legge lascia all'autorità amministrativa un certo margine di apprezzamento in ordine a taluni aspetti della decisione da assumere (sul se, cosa, come, quando), si parla di discrezionalità amministrativa.

Si precisa che anche nei casi di uso discrezionale del potere, l'ordinamento richiede che tale potere venga utilizzato per il perseguimento di una ben precisa finalità: l'ordinamento giuridico non attribuisce all'amministrazione un indifferenziato potere di cura dell'interesse pubblico, bensì tanti poteri, ciascuno dei quali deve essere impiegato per il conseguimento di specifici obiettivi.

Nel caso in cui i poteri siano invece orientati a fini privati o siano inquinati ab externo (nel senso che non perseguano l'interesse pubblico ma interessi di singoli anche esterni alla P.A) si potrebbe concretizzare quello che il P.N.A. definisce **un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo**”.

5. PRINCIPALI AREE E PROCESSI A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI

La mappatura dei processi è stata svolta dalla Fondazione M.I.C. tenendo conto anzitutto delle quattro aree di rischio c.d. "comuni e obbligatorie", individuate dalla legge anticorruzione e dal P.N.A. 2013.

Tali aree di rischio sono, in particolare:

- reclutamento e progressione del personale;
- affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 50 del 2016;
- adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Dalla suddetta mappatura è emerso che i processi c.d. “sensibili” svolti dalla Fondazione M.I.C. ricadono nelle prime due aree di rischio sopra descritte, previste dal P.N.A. 2013 e dalla l. 190/12.

Di seguito vengono analizzati, per ciascuna area di rischio, i **processi c.d. “sensibili”**, indicando per ciascuno di essi:

- **tipologia;**
- **principali soggetti coinvolti;**
- **rischi specifici: principali modalità di realizzazione delle condotte illecite e reati configurabili.**

5.1 AREA A: RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Premessa

A seguito della determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, e preso atto che anche ai sensi della normativa pregressa la Fondazione MIC doveva essere considerata in via definitiva quale ente di diritto privato in controllo pubblico, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato con atto n. 032 del 10 novembre 2015 il

“Regolamento per la selezione ed assunzione del personale dipendente e per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni”:

Attraverso il Regolamento sono stati definiti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Sulla base di esso la Fondazione può procedere alla selezione del personale necessario, assicurando celerità ed economicità di espletamento, nel rispetto dei divieti di discriminazione e del principio di pari opportunità, previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, e garantendo il rispetto dei seguenti principi:

- a) trasparenza, intesa come possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali;
- b) pubblicità, attraverso la divulgazione, sui siti web e/o mediante idonei mezzi di diffusione delle notizie circa le occasioni di lavoro disponibili;
- c) imparzialità, attraverso l'individuazione di criteri oggettivi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Il reclutamento del personale avviene attraverso procedure comparative selettive al fine di accertare, secondo principi meritocratici, il possesso della professionalità, delle capacità e delle attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire.

La fase selettiva viene svolta da una Commissione composta da componenti interni o esterni con provata esperienza nelle materie relative alla posizione richiesta dal concorso ed esclusione di componenti di nomina politica o sindacale, avente ad oggetto la comparazione del curriculum dei candidati e la valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale, con eventuale successiva prova scritta o orale, consistente in un colloquio finalizzato alla verifica del possesso della professionalità, delle capacità, delle conoscenze e delle attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire;

Con riferimento al trattamento di missione ed al rimborso spese dei dipendenti e degli amministratori il Consiglio di Amministrazione approvò apposite disposizioni con atto n. 036 del 26/07/2011.

Di seguito è rappresentata la sintesi delle risultanze del “Control Risk Assessment” - Processi Sensibili

Tipologia	Principali soggetti coinvolti	Rischi specifici	
		Principali modalità di realizzazione delle condotte illecite	Reati configurabili
Reclutamento e selezione del personale	<p>Consiglio di Amministrazione (approvazione dei bandi, della composizione della commissione esaminatrice, approvazione assunzioni)</p> <p>Presidente (presentazione della proposta al CdA, previo studio e valutazione del profilo necessario a seguito confronto con Agenzia specializzata esterna)</p> <p>Responsabile del Procedimento (istruzione degli atti)</p> <p>Commissari (espletamento della valutazione dei candidati);</p>	<p>Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella selezione</p>	<p>Concussione (art.317 c.p.)</p> <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p> <p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. art. 326)</p>

Progressioni di carriera	Consiglio di Amministrazione (decisioni su progressioni e inquadramenti) Presidente (presentazione della proposta al CdA, , previo studio e valutazione del corretto inquadramento della professionalità di cui trattasi da parte di Agenzia specializzata esterna) Responsabile del Procedimento (istruzione degli atti)	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. art. 326)
---------------------------------	--	---	---

5.2 AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Premessa

La Fondazione MIC è orientata al rispetto del D.Lgs. 50/2016 e del d.P.R. 207/10.

Considerato inoltre che il Contratto di servizio fra Comune di Faenza e Fondazione MIC per la gestione del Museo delle Ceramiche e dei suoi servizi prevede che la manutenzione ordinaria degli immobili e dell'impiantistica venga presa a carico in parte dal Comune ed in parte dalla Fondazione, quest'ultima ha disposto con atto del Consiglio di Amministrazione n. 037 del 15 dicembre 2015 di riservarsi di affidare incarichi per la manutenzione dell'immobile alle stesse ditte assegnatarie di appalti specifici da parte del Comune di Faenza, a seguito di esperimento di apposite gare; alla condizione che esse praticino gli stessi prezzi praticati al Comune. Lo scopo è di evitare che sugli stessi impianti o sulle stesse aree dell'immobile possano crearsi interferenze fra ditte diverse, ma anche di affidare lavori a ditte già selezionate con i criteri previsti dalla normativa in essere per gli enti pubblici.

Si rileva in ogni caso che l'affidamento di lavori, servizi e forniture gestito dalla Fondazione M.I.C. non ha mai superato la soglia di duecento mila euro di spesa, anzi, si attesta in assoluta prevalenza sotto la soglia di 40.000,00 euro, per cui la tipologia di affidamento da considerare, prevista all'Art.36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; "Codice dei contratti pubblici", è specificamente la tipologia dell'affidamento diretto. Gli affidamenti sotto soglia, compreso l'affidamento diretto, debbono avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Di seguito è rappresentata la sintesi delle risultanze del "Control Risk Assessment Processi Sensibili

Tipologia	Principali soggetti coinvolti	Rischi specifici	
		Principali modalità di realizzazione delle condotte illecite	Reati configurabili
Affidamento diretto	Consiglio di Amministrazione	Selezione di fornitori privi dei requisiti prescritti dalla legge	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318)

	Presidente Responsabile del Procedimento Commissari	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. art. 326) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)
--	---	--	--

5.3 TABELLA DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio	Processo	Principali soggetti coinvolti	Valutazione complessiva del rischio	Grado di rischio
Area A: acquisizione e progressione del personale	A1- Reclutamento	- Consiglio di Amministrazione - Presidente - Responsabile del Procedimento - Commissari	6	basso
	A2-Progressione di carriera	- Consiglio di Amministrazione - Presidente - Responsabile del Procedimento	6	basso
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture	B3 - Affidamento diretto	- Consiglio di Amministrazione - Presidente - Responsabile del Procedimento - Commissari	4	basso

6. PRESIDI ESISTENTI E MISURA DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Ai sensi dell'Allegato 1 al P.N.A., all'esito del processo di gestione del rischio si apre la fase di trattamento del rischio, che consiste "nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio, e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione".

Tali misure possono essere distinte in:



- ulteriori
- obbligatorie

Vengono di seguito descritte le misure che la Fondazione MIC adotterà per ridurre il rischio di fenomeni corruttivi, con indicazione di:

- **presidi adottati (sistemi di controllo interno della Fondazione);**
- **misure da adottare;**
- **responsabili e tempistiche di adozione.**

6.1 MISURE ULTERIORI

Le misure ulteriori sono misure specifiche, strettamente legate agli esiti del processo di gestione del rischio e finalizzate a ridurre il rischio di fenomeni corruttivi nell'ambito dei singoli **processi sensibili** sopra analizzati.

L'inserimento nel presente Piano di tali misure ne rende obbligatorio il rispetto da parte della Fondazione.

Di seguito è rappresentata la sintesi delle risultanze del . "Control Risk Assessment

Area A: reclutamento e progressione del personale

Processo sensibile	Presidi adottati	Misure da adottare	Responsabili e tempistiche di adozione
Reclutamento e Selezione del personale	La Fondazione rispetta le normative vigenti in materia di assunzione del personale e di contenimento dei costi del personale La Fondazione si è dotata del "Regolamento per la selezione ed assunzione del personale dipendente e per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni" il quale prevede: • la definizione delle procedure per l'assunzione di personale dipendente con contratti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in relazione alle esigenze aziendali e ai profili professionali richiesti, nel rispetto delle prescrizioni di legge • la nomina di una commissione esaminatrice; • la pubblicazione sul sito della Società di un bando, contenente, tra l'altro, i requisiti richiesti per la partecipazione; • lo svolgimento di apposite prove di selezione; La Fondazione provvede altresì a rispettare e a far rispettare le disposizioni prese in merito ai rimborsi spese ai dipendenti ed amministratori	La Fondazione si impegna a mantenere il presidio sulle attività del Regolamento che disciplina la materia di reclutamento e selezione del personale.	Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà ad aggiornare le procedure di reclutamento menzionate al variare della normativa di riferimento, entro i tempi da questa stabiliti. Le attività di monitoraggio vengono affidate al Segretario Generale.
Progressioni di carriera	La Fondazione, nel Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001, cerca di tutelare e promuovere il valore delle risorse	La Fondazione si ripromette di adottare un Regolamento che disciplini le progressioni	Il Regolamento da adottare individuerà le Responsabilità degli Organi e del personale

	umane allo scopo di migliorare e accrescere il livello di competenze detenute da ciascun dipendente e collaboratore e di creare un clima positivo di lavoro. Evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.	di carriera per coloro che risultino in possesso delle caratteristiche richieste per l'accesso a funzioni, incarichi e/o profili superiori, senza discriminazione alcuna e sulla base di criteri meritocratici, competenza professionale acquisita e, comunque, sulla base di parametri strettamente professionali e trasparenti.	coinvolto nel processo e di coloro che saranno tenuti a svolgere le opportune attività di monitoraggio.
--	---	---	---

6.1.1 AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Processo sensibile	Presidi adottati	Misure da adottare	Responsabili e tempistiche di adozione
Affidamento diretto	La Fondazione provvede all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per il quale l'affidamento diretto è ammesso per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00.	La Fondazione si impegna ad adottare un Regolamento sull'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture. Provvederà inoltre a migliorare l'iter delle procedure di affidamento diretto, e in particolare a: <ul style="list-style-type: none"> • verificare il rispetto del divieto di frazionamento artificioso dell'oggetto del contratto; • far sottoscrivere al Responsabile del Procedimento un'apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitti di interesse (art. 6-bis, l 241/90), da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00; • svolgere sempre le verifiche sulla capacità dell'aggiudicatario a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 	La Fondazione impegna il Segretario Generale a redigere ed a sottoporre al CdA un regolamento sull'affidamento di lavori, servizi e forniture entro il 30 novembre 2017. Tale regolamento prevederà, tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> • la nomina di un Responsabile del Procedimento; • che l'affidamento sia corredato da apposito riferimento interno contenente: o una adeguata motivazione a corredo della scelta di procedere all'affidamento diretto; o una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto nonché di congruità del prezzo; • l'accertamento dei requisiti di idoneità morale in capo all'affidatario, mediante l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva; • l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico-finanziaria in capo all'affidatario, per i lavori secondo quanto previsto dall'art. 28, d.P.R. n. 34/2000 e per i servizi e le forniture

			<p>nel rispetto di quanto rescive il D.Lgs. 50/2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di lavori, l'acquisizione di una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, salve specifiche deroghe; • in caso di lavori, la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute nel d.P.R. 207/10; • in caso di lavori, l'emissione del certificato di regolare esecuzione, che può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal Responsabile del procedimento. <p>Gli affidamenti diretti in ogni caso sono sempre accompagnati da appositi riferimenti interni.</p>
--	--	--	---

6.2 MISURE OBBLIGATORIE

Le misure obbligatorie consistono in azioni e misure generali, finalizzate alla prevenzione della corruzione, che la Fondazione MIC è tenuta ad adottare in quanto previste direttamente dalla legge e dal P.N.A..

Al fine di agevolare le attività del Responsabile dell'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione nella predisposizione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190/12, nella trattazione delle suddette misure la Fondazione MIC si è attenuta all'ordine previsto dalla "*Scheda standard per la Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione*", disponibile sul sito istituzionale dell'A.N.A.C..

Rispetto alle misure indicate nella suddetta scheda, inoltre, la Fondazione MIC ha previsto anche le ulteriori misure relative, rispettivamente, all'astensione in caso di conflitti di interesse e alle azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, previste come obbligatorie dal P.N.A. (**sintesi delle risultanze del "Control Risk Assessment condotto"**)

Trasparenza

Presidi adottati

"La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La disciplina sulla trasparenza introdotta dalla l. 190/12 venne implementata dal D.Lgs.33/13. il cui ambito di applicazione soggettivo fu successivamente ampliato con il D.L.90/14, convertito in legge 114/14."La disciplina è stata infine modificata ed integrata col D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Come anticipato in premessa, "tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del

nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse."

Prima del D.Lgs 97/2016 l'ambito soggettivo di applicazione della normativa era definito all'art. 11 del D.Lgs 33/2013, che recitava: "La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche: a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi". L'applicazione della disciplina citata agli enti di diritto privato in controllo pubblico venne ribadita dall'ANAC con la citata Determinazione n. 8 del 2015 (punto 3.1.1),

Il D.Lgs 97/2016 ha abrogato l'Art.11 definendo il nuovo ambito soggettivo all'Art.2 bis, comma 2° del modificato D.Lgs 33/2013 come segue: "La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'[articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#). Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

A seguito delle menzionate modifiche l'ANAC si era riservata di intervenire con apposite linee guida, integrative del PNA, con le quali operare una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e vi ha provveduto con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016". Dette linee guida perseguono l'obiettivo di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute. Tuttavia, per quanto concerne l'accesso civico generalizzato e la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato, modificativa della precedente Delibera ANAC n. 8 del 2015, rinvia ad ulteriori, apposite Linee guida ancora in fase di elaborazione.

"Al fine di consentire da subito – precisa la Delibera ANAC 1310 del 28 dicembre 2016 – l'adeguamento di detti soggetti alla disciplina della trasparenza, si precisa sin da ora che il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti..."

In attesa delle nuove Linee guida ANAC la Fondazione M.I.C. provvederà da una parte a recepire le modifiche apportate al D.Lgs 33/2013 dal D.Lgs 97/2016, e dall'altra ad applicare per quanto possibile, le indicazioni specifiche dettate per gli enti di diritto privato in controllo pubblico dalla Delibera ANAC n. 8/2015.

Si provvede così ad integrare la programmazione della trasparenza in apposita sezione (n.10) del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017 – 2019. Saranno osservati gli specifici obblighi di pubblicazione dei dati e l'implementazione dei flussi informativi necessari a reperire gli stessi. Si darà altresì attuazione a quanto previsto in materia di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi per i dirigenti (o assimilati) e i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al D.Lgs 39/2013.

La Fondazione MIC ha provveduto nel 2015 ad istituire sul proprio sito *web* un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", alla quale si rinvia espressamente per il dettaglio dei contenuti.

Misure da adottare

La Fondazione MIC provvederà a:

- aggiornare la pubblicazione dei dati sulla sezione del proprio sito *web* "Amministrazione trasparente", anche ai sensi di quanto prescritto nella programmazione sulla trasparenza
- aggiornare la programmazione sulla trasparenza in occasione di ogni normativa sopravvenuta nonché di modifica del presente PTPCT.

Responsabili e tempistiche di adozione

IL Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è individuato nel Segretario Generale della Fondazione M.I.C., il quale è tenuto a garantire l'attuazione delle misure relative alla trasparenza entro i termini prestabiliti, nonché a svolgere le opportune attività di monitoraggio.

6.2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Presidi adottati

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione.

A tal fine il P.N.A. ha previsto la necessità di un'adeguata programmazione di specifici percorsi di formazione, strutturati su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio.

Nel Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001, la Fondazione MIC prevede per i propri dipendenti adeguati corsi di formazione e aggiornamento.

Il Codice Etico della Fondazione MIC, infine, stabilisce che dall'Organismo di Vigilanza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza vengano promosse e monitorate periodiche iniziative di formazione sui principi del Codice medesimo.

Misure da adottare

In attuazione delle suddette previsioni, la Fondazione MIC provvederà a svolgere attività formative in materia di reati presupposto previsti dal D.Lgs 231/2001 e di protocolli di controllo, in materia di codici di comportamento, di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, di conflitto di interessi e di normativa sui contratti pubblici, nonché in parte in materia di anticorruzione e trasparenza.

La Fondazione MIC, alla luce di quanto previsto dal P.N.A., su indicazione del Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza provvederà all'elaborazione di un Programma di Formazione in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, strutturato su due livelli:

(i) Livello generale:

_ **Destinatari:** tutti i dipendenti della Fondazione MIC

_ **Contenuti:**

- il contesto normativo di riferimento in materia di prevenzione della corruzione (la legge 190/12 e il Piano Nazionale Anticorruzione, con gli aggiornamenti attuati dalle Delibere ANAC);
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- il Codice Etico e la tutela del dipendente che segnala illeciti;

_ **Obiettivi:**

- creazione di una base omogenea minima di conoscenza della normativa anticorruzione e della trasparenza;
- diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati;

(ii) Livello specifico:



– **Destinatari:** amministratori, apicali e dipendenti addetti ad aree a rischio;

– **Contenuti:**

- il contesto normativo di riferimento in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e tecniche di risk management;
- la programmazione per la Trasparenza;
- il Codice Etico e la tutela del dipendente che segnala illeciti;
- l'applicazione della normativa anticorruzione alla materia dei contratti pubblici;
- i reati presupposto in materia di prevenzione della corruzione;

– **Obiettivi:**

- formazione specialistica delle figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione, comprensiva, tra l'altro, delle tecniche di risk management e dei reati presupposto in materia di prevenzione della corruzione;
- conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione e confronto tra esperienze diverse;
- conoscenza e condivisione degli strumenti per la programmazione della trasparenza
- creazione di competenza specifica per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio delle attività della Società, indispensabili per orientare il percorso degli uffici;
- diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Responsabili e tempistiche di adozione

La Fondazione MIC provvederà ad attuare le misure relative alla formazione entro il **30 novembre 2017**.

Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di formazione è individuato nel Responsabile dell'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Il responsabile è tenuto a garantire l'attuazione delle suddette misure, entro i termini prestabiliti, nonché a svolgere le opportune attività di monitoraggio.

6.2.2 ROTAZIONE DEL PERSONALE

Presidi adottati

Il P.N.A. 2013 ed il P.N.A. 2016. individuano quale misura obbligatoria la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, facendo salvi, tuttavia, i casi di motivato impedimento connesso alle caratteristiche organizzative dell'ente.

A tal fine si rileva che l'organico della Fondazione MIC è composto solamente da 24 unità di personale, dei quali 13 in distacco dal Comune di Faenza, e 11 dipendenti della Fondazione MIC. Nell'organico della Fondazione si annoverano 2 apicali:

- n. 1 apicale con responsabilità delle raccolte di beni culturali affidati in gestione alla Fondazione, e la responsabilità di tutti gli eventi e le attività culturali (espositive, scientifiche, didattiche, formative, etc)
- n. 1 apicale con le responsabilità per la gestione amministrativa e del personale, le responsabilità delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 16 D,Lgs 81/2008; le responsabilità per i sistemi anti intrusione, antincendio e video sorveglianza, le responsabilità per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il coordinamento per la manutenzione ordinaria degli immobili del Museo e dell'impiantistica.

Tenuto conto della necessità di garantire che le attività siano svolte da soggetti dotati di adeguata competenza, preso atto dell'assetto organizzativo come definito anche in termini numerici, non risulta attualmente possibile applicare la suddetta misura di rotazione del personale alla Fondazione MIC.

Misure da adottare

Non essendo attualmente possibile effettuare misure di rotazione del personale nell'ambito della Fondazione MIC, la medesima vi provvederà solo in caso di modifiche all'assetto organizzativo interno tali da rendere attuabile tale rotazione.

Responsabili e tempistiche di adozione

Il Consiglio di Amministrazione valuterà in futuro, in relazione all'adeguatezza dell'assetto organizzativo le condizioni per l'eventuale futura applicazione della disposizione.

6.2.3 INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI

Presidi adottati

Il D.Lgs. 39/13, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato tra l'altro le particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza.

All'Art. 1, 1° co. prevede infatti "Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

La normativa citata precisa all'Art.1, 2° co. che si intende (punto g) "...per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;" , (punto i) "per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione"; (punto j) "per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione"; (punto k) "per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni."

La Fondazione MIC, in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa, provvede a far sottoscrivere ai soggetti apicali (titolari di incarichi dirigenziali o assimilati) presso la medesima un'apposita dichiarazione relativa alle ipotesi di inconferibilità e, successivamente, la pubblica sul proprio sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

Misure da adottare

La Fondazione MIC provvede già a far sottoscrivere ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali o assimilati e a pubblicare specifiche dichiarazioni relative all'inconferibilità degli incarichi, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 39/13.

La medesima pertanto provvederà a garantire la sottoscrizione e la pubblicazione delle suddette dichiarazioni anche in futuro, con le modalità previste dalla programmazione per la Trasparenza nonché a svolgere controlli periodici su quanto dichiarato.

Responsabili e tempistiche di adozione

La Fondazione MIC garantisce l'adozione delle misure relative all'inconferibilità degli incarichi in occasione di ogni nuovo incarico, dirigenziale o assimilato, conferito. Per quanto concerne gli incarichi

già affidati, i titolari di dette posizioni sono formalmente impegnati a comunicare alla Fondazione MIC ogni variazione in materia.

6.2.4 INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI

Presidi adottati

Il D.Lgs. 39/13, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato tra l'altro le particolari ipotesi di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali e assimilate.

La normativa citata precisa all'Art.1, 2° co. che si intende (punto h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati alla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico". Per la definizione di "incarichi amministrativi di vertice" o "incarichi dirigenziali" ci si richiama a quanto sopra citato (punto 6.2.3. Inconferibilità per incarichi dirigenziali - Presidi adottati)

La Fondazione MIC, in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa, provvede a far sottoscrivere a tutti i soggetti titolari di incarichi dirigenziali o assimilati presso la medesima un'apposita dichiarazione relativa alle ipotesi di incompatibilità e, successivamente, la pubblica sul proprio sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

Misure da adottare

La Fondazione MIC provvede a far sottoscrivere ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali o assimilati (e a pubblicare) specifiche dichiarazioni relative all'incompatibilità degli incarichi, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 39/13.

La medesima pertanto provvederà a garantire la sottoscrizione e la pubblicazione delle suddette dichiarazioni anche in futuro, con le modalità previste dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nonché a svolgere controlli periodici su quanto dichiarato.

Responsabili e tempistiche di adozione

La Fondazione MIC garantisce l'adozione delle misure relative all'incompatibilità degli incarichi in occasione di ogni nuovo incarico, dirigenziale o assimilato, conferito. Per quanto concerne gli incarichi già affidati, i titolari di dette posizioni sono formalmente impegnati a comunicare alla Fondazione MIC ogni variazione in materia.

6.2.5 CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI AI DIPENDENTI

Presidi adottati

L'Allegato 1 al P.N.A.2013 al punto B7 " Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra – istituzionali prevede al 1° co "Il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più incarichi può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.

La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del soggetto stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del soggetto può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi."

"Per questi motivi, - prosegue il testo della norma - la l. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare prevedendo che:

degli appositi regolamenti (adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n. 400 del 1988) debbono individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,

del d.lgs. n. 165 del 2001; analoga previsione è contenuta nel comma 3 del citato decreto per il personale della magistratura e per gli avvocati e procuratori dello Stato;

□ le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra istituzionali; infatti, l'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012, prevede che "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente".

I principi ispiratori dei criteri di conferimento o autorizzazione di incarichi esterni sono presenti nel Modello organizzativo adottati dalla Fondazione MIC, e tuttavia per evitare il verificarsi delle suddette situazioni, la Fondazione MIC si dovrà dotare a breve del "Regolamento aziendale disciplinante lo svolgimento di incarichi e di attività estranee al rapporto dipendente", con il quale occorrerà individuare specifici presupposti per lo svolgimento degli incarichi, nonché specifiche sanzioni per il mancato rispetto della disciplina ivi contenuta.

Misure da adottare

La Fondazione MIC Onlus dovrà dotarsi entro il **30 novembre 2017** di un Regolamento contenente la disciplina dell'autorizzazione e del conferimento di incarichi ai dipendenti. La medesima, pertanto, provvederà a vigilare sul rispetto del suddetto Regolamento da parte dei propri dipendenti.

Responsabili e tempistiche di adozione

La Fondazione MIC provvederà a dotarsi di un Regolamento contenente la disciplina dell'autorizzazione e del conferimento di incarichi ai dipendenti, e vigilare sul rispetto delle norme adottate da parte dei propri dipendenti

Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione di incarichi ai dipendenti è individuato nel Segretario Generale della Fondazione. Il responsabile è tenuto a garantire l'attuazione delle suddette misure, entro i termini prestabiliti, nonché a svolgere le opportune attività di monitoraggio.

6.2.6 TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (CD. WHISTEBLOWING)

Premessa

Questo strumento di prevenzione fa perno sul D.Lgs n. 165 del 2001, Art. 54 bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", articolo inserito dall'art. 1, comma 51, L. n.190 del2012, in seguito modificato dall' art. 31, comma 1, D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Per colmare le lacune della norma e indirizzare le amministrazioni nell'utilizzo di tale strumento di prevenzione della corruzione l'ANAC adottò la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*» da ritenersi integralmente recepita nel P.N.A. 2016.

E' indispensabile che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia "in buona fede", ovvero "che sia effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione."

Presidi adottati

Come previsto dal Modello organizzativo adottato dalla Fondazione MIC, i dipendenti che abbiano notizia di potenziali condotte illecite compiute nell'ambito della Fondazione sono tenuti a darne comunicazione in forma scritta all'Organismo di Vigilanza, al quale è attribuito anche il ruolo di Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

A norma degli artt. 361 e 362 del Codice Penale, inoltre, i dipendenti della Fondazione MIC che acquisiscano la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono tenuti a denunciare all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a questa abbia l'obbligo di riferirne, i reati di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Al fine di favorire l'emersione delle situazioni di illecito di cui sopra, si rende opportuna l'introduzione all'interno della Fondazione MIC di specifiche misure a tutela dei dipendenti che segnalino illeciti, anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 54 - bis, del D.Lgs. 165/01, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), che ha affermato i seguenti principi:

- tutela dell'anonimato;
- divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione per le ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del medesimo articolo.

In linea con la suddetta normativa, la Fondazione MIC provvederà ad integrare il proprio Modello organizzativo prescrivendo che:

- l'Organismo di Vigilanza, il cui membro interno è anche Responsabile per l'Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, per gli aspetti previsti dalle normative di rispettiva competenza, agisca in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione;
- venga assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Misure da adottare

La Fondazione MIC, come sopra evidenziato provvederà ad integrare il proprio Modello organizzativo prescrivendo misure generali e di dettaglio volte a tutelare i dipendenti che segnalano illeciti, ed informando con avviso scritto tutti i dipendenti sul loro diritto ad essere tutelati in caso di segnalazione di azioni illecite.

Responsabili e tempistiche di adozione

La Fondazione MIC provvederà all'adozione delle misure volte alla tutela del dipendente che segnala illeciti entro il **30 novembre 2017**.

Il responsabile per l'attuazione delle misure volte alla tutela del dipendente che segnala illeciti è individuato nel Responsabile della attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza.

Il responsabile è tenuto a garantire l'attuazione delle suddette misure, entro i termini prestabiliti, nonché a svolgere le opportune attività di monitoraggio.

6.2.7 CODICE DI COMPORTAMENTO

Presidi adottati

L'Allegato 1 al P.N.A.2013 al punto B.4 "Codici di comportamento" recita "Lo strumento dei Codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, di conseguenza, indirizzano l'azione amministrativa".

In attuazione della l. 190/12 è stato adottato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", che ha fornito indicazioni per l'adozione dei codici di comportamento.

L'A.N.A.C., a sua volta, ha adottato la Delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 ("Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)").

Con particolare riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico, il P.N.A. 2013 ha previsto la necessità di adottare un codice di comportamento che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse.

La Fondazione MIC si era già dotata di un Codice Etico con l'adozione del proprio Modello organizzativo, che necessita però di essere integrato ed implementato, traendo spunto dal D.P.R. 62/13 e dalla Delibera A.N.A.C. 75/13 e inserendo specifiche previsioni in merito alla tutela dei conflitti di interesse.

Misure da adottare

Integrazione ed implementazione del proprio Codice Etico, tenendo conto delle disposizioni del D.P.R. 62/13 e della Delibera A.N.A.C. 75/13 e inserendo specifiche previsioni in merito alla tutela dei conflitti di interesse. Provvedere in seguito al suo costante aggiornamento in caso di modifiche alle normative in essere.

Responsabili e tempistiche di adozione

La Fondazione MIC provvederà all'aggiornamento del Codice Etico, con gli elementi sopra menzionati, entro il **30 novembre 2017**. Provvederà in seguito ad ulteriori aggiornamenti in occasione di qualsiasi modifica del proprio Modello organizzativo e/o del P.P.C., nonché in caso di sopravvenute disposizioni di legge e relative prassi interpretative.

Il responsabile per l'adozione e l'aggiornamento del Codice Etico è individuato nel Responsabile della attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Il responsabile è tenuto a dare attuazione alle suddette misure, entro i termini prestabiliti, nonché a svolgere le opportune attività di monitoraggio.

6.2.8 FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Presidi adottati

L'art. 35-*bis*, inserito nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001 dalla L.190 del 2012, pone alcune condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede quale condizione ostativa l'avvenuta condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Pur essendo destinata tale disposizione alle PP.AA. di cui al medesimo decreto, si ritiene opportuno farne applicazione anche all'interno della Fondazione MIC, al fine di prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, dovuti all'eventuale recidiva dei soggetti condannati.

Misure da adottare

La Fondazione MIC provvederà a monitorare il rispetto delle condizioni previste dall'art. 35-*bis* del D.Lgs. 165/01.

Responsabili e tempistiche di adozione

La Fondazione MIC provvederà all'adozione delle misure in materia di verifica sulle condanne penali per delitti contro la P.A. all'occorrenza in caso di soggetti non precedentemente oggetto di verifica.

Il responsabile per le misure in materia di verifica sulle condanne penali per delitti contro la P.A. è individuato nel Segretario Generale della Fondazione MIC.

Il responsabile è tenuto a dare attuazione alle suddette misure, entro i termini prestabiliti, nonché a svolgere le opportune attività di monitoraggio.

6.2.9 PATTI DI INTEGRITÀ

Presidi adottati

I patti di integrità costituiscono un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti gli operatori partecipanti alle gare di appalto.

Tali patti, dovrebbero pertanto essere configurati dalle stazioni appaltanti come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

A tal fine, come chiarito anche dall'AVCP (ora A.N.A.C.) nella Determinazione n. 4 del 2012, ogni stazione appaltante può inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito una clausola di salvaguardia tale per cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla estromissione dalla gara.

Misure da adottare

La Fondazione MIC provvederà a predisporre un patto di integrità da far sottoscrivere a tutti i partecipanti a gare di appalto e a inserire negli atti di gara un'apposita clausola tale per cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara.

Responsabili e tempistiche di adozione

La Fondazione MIC provvederà all'adozione delle misure in materia di patti di integrità, entro il **30 novembre 2017**.

Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di patti di integrità è individuato nel Segretario Generale della Fondazione MIC.

Il responsabile è tenuto a dare attuazione alle suddette misure, entro i termini prestabiliti, nonché a svolgere le opportune attività di monitoraggio.

6.2.10 ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI DI INTERESSE

Presidi adottati

L'Allegato 1 al P.N.A. 2013, al punto B6 evidenzia che "L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 - bis della l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitti di interesse". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"

Anche l'art. 6 del D.P.R. 62/13 ha previsto l'obbligo di astensione in presenza di specifiche ipotesi di conflitto di interesse.

Uno dei principi etici di riferimento del Modello organizzativo della Fondazione prevede (punto 3.5) che la Fondazione si impegni a mettere in atto misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di conflitto di interesse.

Misure da adottare

Ai fini di ottemperare in modo più puntuale alla citata normativa la Fondazione MIC provvederà ad inserire nel Codice Etico entro il **30 novembre 2017** una disciplina di maggior dettaglio relativa all'astensione e alla segnalazione dei conflitti di interesse. Provvederà inoltre a far sottoscrivere a ciascun responsabile del procedimento un'apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitti di interesse, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00.

Responsabili e tempistiche di adozione

La Fondazione MIC adotterà le misure in materia di astensione in caso di conflitto di interesse in occasione di ogni nomina di un responsabile del procedimento.

Gli apicali della Fondazione M.I.C. sono responsabili nelle sfere delle loro competenze specifiche per l'attuazione delle misure in materia di astensione in caso di conflitto di interesse. I responsabili sono tenuti garantire l'attuazione delle suddette, nonché a svolgere le opportune attività di monitoraggio.

6.2.11 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Presidi adottati

L'Allegato1 al P.N.A. 2013, punto B15, rilevando che "Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello della emersione dei fatti di cattiva amministrazione e dei fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto si collocano le azioni di sensibilizzazione che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

Si reputa utile, in tal senso, dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.T e alle connesse misure.

Misure da adottare

Considerata l'effettiva utilità di azioni di sensibilizzazione volte a creare dialogo con la cittadinanza e con le imprese, la Fondazione MIC provvederà a dare evidenza anche a mezzo della propria newsletter circa la pubblicazione sul proprio sito web del piano di Prevenzione della Corruzione e dei relativi aggiornamenti.

Responsabili e tempistiche di adozione

La Fondazione MIC provvederà tempestivamente alla pubblicazione sul proprio sito web del presente Piano di Prevenzione della Corruzione, e a darne comunicazione agli utenti ed agli stake holders a mezzo della propria newsletter. Provvederà ad utilizzare il medesimo strumento di comunicazione ad ogni aggiornamento del Piano.

Il responsabile per l'attuazione delle misure in materia di sensibilizzazione e rapporto con la società civile è individuato nel **Referente per l'Ufficio Stampa**.

Il responsabile è tenuto a garantire l'attuazione delle suddette misure, entro i termini prestabiliti, nonché a svolgere le opportune attività di monitoraggio.

7. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Fondazione MIC provvederà all'aggiornamento del presente Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nei seguenti casi:

- approvazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della l. 190/12;
- sopravvenute disposizioni normative che impongono ulteriori adempimenti;
- nuovi indirizzi o direttive dell'A.N.A.C.;
- disposizioni normative e modifiche statutarie e/o organizzative sopravvenute che incidono sulle finalità e sulle attività della Società;
- nuovi rischi non considerati in fase di predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
- aggiornamento del Modello di prevenzione dei reati, adottato dalla Fondazione MIC ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- adozione di nuovi regolamenti.
- Nuova approvazione del P.N.A.

La Fondazione MIC approva, su indicazioni del Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione un piano di attività di *audit* e monitoraggio sull'adozione delle misure previste dal presente Piano di Prevenzione della Corruzione, con cadenza almeno semestrale e comunque con tempistiche idonee a garantire la predisposizione e la pubblicazione della relazione del Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, rispettivamente, nel termine indicato dall'art. 1, comma 14, della l. 190/2012 e in quello indicato dall'A.N.A.C. con apposito comunicato del 12 dicembre 2014.

L'elaborazione della proposta di aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e il coordinamento delle relative attività di audit e monitoraggio spettano al Responsabile

della Prevenzione della Corruzione, il quale dovrà comunque tenere costantemente aggiornato il Consiglio di Amministrazione.

Ogni aggiornamento del presente Piano sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

8. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, la Fondazione MIC fa espresso riferimento ai Protocolli operativi del Modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001 ai quali si rimanda espressamente per ulteriori dettagli.

9. SISTEMA INFORMATIVO PER CONSENTIRE IL MONITORAGGIO DA PARTE DEI SOCI

La Fondazione M.I.C. si impegna a comunicare tempestivamente a tutti i soci:

- ogni modifica e/o aggiornamento del presente Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- gli esiti delle attività di audit e monitoraggio;
- l'attuazione di ciascuna delle misure oggetto del presente Piano di Prevenzione della Corruzione;
- le situazioni di illecito che si verifichino nell'ambito della Società.

10 TRASPARENZA - PROGRAMMAZIONE

Si richiama quanto già detto in premessa al punto 1.1 e 1.2 "Quadro normativo di riferimento", e 6.2 "Misure obbligatorie" - Trasparenza.

PREMESSA

Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dal D.lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs 33/2013 vanno rilevate: il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse."

A seguito delle menzionate modifiche l'ANAC ha adottato la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016". Con esse ha inteso fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute, ma per quanto concerne l'accesso civico generalizzato e la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato, ha rinviato le proprie indicazioni ad ulteriori, apposite Linee guida ancora in fase di elaborazione

L'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013 modificato dal D.lgs. 97/2016, dispone: "...alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

Nelle condizioni attuali, ed in attesa delle Linee guida in corso di elaborazione da parte dell'ANAC che consentano una generale semplificazione formale dell'intera procedura, la Fondazione M.I.C. provvederà da una parte a recepire le modifiche apportate al D.Lgs 33/2013 dal D.Lgs 97/2016, e dall'altra ad applicare per quanto possibile, le indicazioni specifiche dettate per gli enti di diritto privato in controllo pubblico dalla Delibera ANAC n. 8/2015.

Si procede pertanto ad integrare il Programma per la trasparenza nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, parte integrante del MOG, con le modifiche da ritenersi "compatibili" con lo spirito e la lettera della legge.

La Fondazione M.I.C. accetta e fa proprio il principio enunciato all'Art. 10 dal D.Lgs 33/2013, per il quale "La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Il Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs 33/2013, è il Segretario Generale della Fondazione M.I.C., quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Egli svolge, stabilmente, un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Fondazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio di Amministrazione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

LA STRUTTURAZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE M.I.C. - LA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Al fine di rendere accessibili le informazioni pubblicate, la Fondazione ha individuato nel proprio sito istituzionale la sezione "**Amministrazione trasparente**"; strutturata e aggiornata come previsto dal D. Lgs. 33/2013.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che si avvale della Segreteria della Fondazione è individuato quale soggetto preposto alla ricezione, pubblicizzazione ed aggiornamento dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale della Fondazione. Le informazioni relative agli adempimenti di trasparenza dovranno essere trasmesse dai vari Servizi alla Segreteria della Fondazione che provvederà a trasmetterle all'incaricato della pubblicazione sul sito istituzionale.

Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 33/2013 i dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione rimangono pubblicati per un periodo di anni 5 decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli Artt. 14 co2°, e 15 co4° D. Lgs. 33/2013 (dati relativi agli organi di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali nonché di collaborazione e consulenza, per i quali il periodo di pubblicazione si estende ai 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico).

Di seguito si dà evidenza delle materie e delle informazioni rilevanti per la Fondazione e inserite nella sezione "**Amministrazione trasparente**":

- L'ACCESSO CIVICO (art. 5 D. Lgs. 33/2013)

A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l'art. 6 del D.Lgs 97/2016, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, la Fondazione assicura l'esercizio del diritto all'accesso civico, avendo pubblicato sia il nominativo del Responsabile per la Trasparenza con il relativo recapito

telefonico e indirizzo di posta elettronica sia il nominativo del titolare del potere sostitutivo, titolare che è stato individuato nel Presidente della Fondazione) con il relativo recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica.

La Fondazione si impegna agli adempimenti di legge nei termini e nelle modalità prescritte.

- LE INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

(art. 13 lett. b, c, e d D. Lgs. 33/2013)

Il Presidente, avvalendosi della Segreteria della Fondazione, garantisce la pubblicazione e l'aggiornamento sul sito istituzionale delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione della fondazione stessa, corredata dai documenti anche normativi di riferimento, e dei dati indicati all'art. 13 del D,Lgs 33/2013.

- LE INFORMAZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI

INDIRIZZO POLITICO (art. 13 lett. a, art. 14 D. Lgs. 33/2013 ed art. 20 D. Lgs. 39/2013)

Per Organo di indirizzo politico della Fondazione si intende il Consiglio di Amministrazione della medesima, composto da cinque membri compreso il Presidente della Fondazione.

I dati informativi indicati dagli art. 13 lett. a, art. 14 D. Lgs. 33/2013 ed art. 20 D. Lgs. 39/2013 sono trasmessi alla Segreteria della Fondazione da parte degli interessati che sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali modifiche.

La Segreteria, previa verifica e visto del Presidente, provvede alla loro pubblicazione sul sito istituzionale. I dati e le informazioni rimangono pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salvo le informazioni concernenti i dati patrimoniali che rimangono pubblicati fino alla data di cessazione dell'incarico, come previsto dal comma 2 dell'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 e non verranno trasferiti nelle sezioni di archivio del sito istituzionale.

- LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA (art. 14 e 15 D. Lgs. 33/2013)

Il Presidente, avvalendosi della Segreteria della Fondazione, garantisce che per ciascun titolare di incarico amministrativo di vertice e/o dirigenziale (o assimilato) siano pubblicate sul sito istituzionale le informazioni previste dall'Art.14 D. Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs 97/2016.

I Dirigenti (o assimilati) devono fornire le informazioni previste dalla normativa alla Segreteria della Fondazione.

Le informazioni sono pubblicate entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Il Presidente, avvalendosi della Segreteria della Fondazione, garantisce la pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi di consulenza ed ai contratti di servizio di collaborazione esterna, come di seguito indicato: estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

La Segreteria della Fondazione, previa verifica e visto del Presidente, trasmette i dati ricevuti ed organizzati (come elenco delle consulenze esterne, specificando oggetto, durata e compenso) all'incaricato che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale.

- LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOTAZIONE ORGANICA E IL COSTO DEL PERSONALE (artt. 16 e 17 D. Lgs. 33/2013)

La Fondazione provvede alla pubblicazione dei dati relativi alla dotazione organica, al costo del personale, ed ai tassi di assenza, come previsto dagli Artt. 16 e 17 del D. Lgs. 33/2013 e dall'allegato 1) alla Determinazione ANAC n.8 del 2015.

- I BANDI DI CONCORSI (art. 19 D. Lgs. 33/2013)

La Fondazione pubblica sul sito istituzionale le informazioni relative ai concorsi e alle prove selettive come previsto all'Art. 19 del D.Lgs 33/2013.

- LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PERFORMANCE e DISTRIBUZIONE DEI PREMI AL PERSONALE (art. 20 D. Lgs. 33/2013)

Le informazioni relative all'art. 20 sono pubblicate, qualora vengano stanziati e distribuiti premi al personale collegati alla performance.

- I DATI SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (art. 21 D. Lgs. 33/2013)

Si ritiene che le disposizioni dell'art. 21, trovino diretta applicazione alla Fondazione limitatamente agli obblighi previsti dal comma 1.

- LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

(artt. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013)

Il Presidente, avvalendosi della Segreteria della Fondazione, garantisce la pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione, delle informazioni relative alla concessione, da parte della Fondazione, di sovvenzioni, contributi, sussidi od ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati di importo superiore ad euro 1.000,00.

La Segreteria trasmette, previa verifica e visto del Presidente, all'incaricato per la pubblicazione sul sito istituzionale le seguenti informazioni: tipologia (sovvenzione – contributo – sussidio) numero atto di concessione, descrizione, beneficiario, importo, norma-titolo di riferimento, Responsabile del Procedimento (RUP), modalità di individuazione del beneficiario, collegamento (link) al progetto selezionato e al curriculum del beneficiario

- GLI OBBLIGHI DI PUBBLICIZZAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO (art. 29 D. Lgs. 33/2013)

Il Presidente, avvalendosi della Segreteria della Fondazione, garantisce la pubblicazione sul sito istituzionale della Relazione previsionale prevista dallo Statuto (Bilancio di Previsione) e del Bilancio Consuntivo di Esercizio entro 15 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci. Verrà pubblicata inoltre contemporaneamente al bilancio consuntivo la relazione dell'attività svolta nel corso dell'anno, indicativa in merito al raggiungimento degli obiettivi.

La Segreteria, previa verifica e visto del Presidente, trasmette copia dei bilanci all'incaricato affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale.

- OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 37 D. Lgs. 33/2013; art. 1 comma 32 L. 190/2012)

La Fondazione provvederà agli adempimenti prescritti dall'Art. 37 del D.Ls 33/2013, modificato dall'Art. 32 del D.Lgs n.97/2016.

Le informazioni relative ai suddetti affidamenti sono trasmesse dal RUP all'incaricato della pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione. Per i soli dati inerenti l'importo delle somme liquidate per singolo affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. 190/2012, l'aggiornamento avverrà a cura del Servizio Contabilità, con cadenza annuale, entro il 31 di gennaio.